

- Limiti di velocità e tachigrafo. Chiarimenti
- Agli autisti stranieri non serve green pass
- Nuovi sistemi per controllo del green pass
- Zero contributi per chi assume under 36

- Al via il DUC
- Nasce (e subito cambia) il manuale della CQC
- Rifinanziata la Nuova Sabatini



LIMITI DI VELOCITÀ E TACHIGRAFO. CHIARIMENTI

Ministero dell'Interno. Circolare del 14.10.2021

Con questa circolare, il ministero dell'Interno chiarisce le modalità di acquisizione dei dati per la contestazione delle violazioni dei limiti di velocità (art. 142 del codice della strada). Il ministero ritiene in particolare che la contestazione delle violazioni di cui all'art. 142 cds, accertate tramite l'esame dei dati tachigrafici, debba limitarsi a quelle per le quali l'organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano, alle condizioni e con le modalità indicate nella circolare stessa.

La questione ha già interessato la Corte di giustizia UE – che si è espressa con sentenza del 9 settembre 2021 (proc. C906/19) – in particolare sotto il profilo della possibilità di sanzionare le violazioni della normativa sul tachigrafo commesse in uno Stato diverso da quello in cui è avvenuto il controllo, stabilendo che «l'art. 19, paragrafo 2 del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti di uno Stato membro possano imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a un'impresa di trasporto per un'infrazione al

regolamento n. 3821/85 commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo ad una sanzione».

Il ministero dell'Interno nella stessa circolare dà atto che è assoggettata a una procedura d'infrazione la norma (art. 142 comma 6 del codice della strada) secondo cui «per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento». La Commissione UE ha richiesto la procedura d'infrazione in quanto la disposizione contrasterebbe con le norme regolamentari che consentono di utilizzare i dati tachigrafici solo per accertare le violazioni dei tempi di guida, riposo e interruzioni di cui al Reg. (CE) n. 561/2006 e non anche le violazioni ai limiti di velocità.



AGLI AUTISTI STRANIERI NON SERVE GREEN PASS

Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità e Ministero della Salute. Circolare su Green Pass nei luoghi di lavoro ex DL n. 127/2021

Con questa circolare, il ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, di concerto con il ministero della Salute, ha fornito chiarimenti sull'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro. Per il settore dell'autotrasporto, fermi i Protocolli di sicurezza, si prevede che «per quanto riguarda gli equipaggi dei mezzi di trasporto provenienti dall'estero che non siano in possesso di

una delle certificazioni verdi Covid-19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall'EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della Salute) è consentito esclusivamente l'accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale».



NUOVI SISTEMI PER CONTROLLO DEL GREEN PASS

DPCM 12.10.2021, n. 127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14.10.2021

Il Dpcm del 12 ottobre ha introdotto nuovi sistemi per facilitare i controlli quotidiani e automatizzati da remoto di lavoratori che non accedono alla sede aziendale o si trovano in trasferta, come appunto gli autisti. In particolare, si prevedono due sistemi differenziati a seconda delle dimensioni dell'azienda:

- **aziende con oltre 50 dipendenti** possono verificare preventivamente la validità delle certificazioni verdi inserendo i codici fiscali dei lavoratori sul portale dell'INPS;
- **aziende in generale**, a prescindere dalla loro dimensione, possono utilizzare un software integrato nei tornelli all'ingresso che tramite leggendo il QR code verifica la validità della certificazione.

In caso di aggiornamento delle certificazioni verdi da parte della Piattaforma nazionale DGC, i lavoratori, attraverso i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, possono provare di aver fatto:

- la prima dose di vaccino da almeno 15 giorni e il documento è valido fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- una dose di vaccino dopo una precedente infezione da Covid-19 e in tal caso il documento è valido dalla data di somministrazione del vaccino;
- il ciclo vaccinale completo anche in monodose;

Inoltre, tramite tale documentazione possono attestare di essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o ad antigenico rapido nelle ultime 48; o di essere guariti dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti. Il Dpcm limita il trattamento dati a quelli strettamente necessari all'adozione delle misure anti-Covid, vale a dire ai dati relativi agli atti conseguenti un controllo con esito negativo

del green pass come per esempio le assenze ingiustificate, le sanzioni disciplinari, il verbale di accertamento e contestazione della violazione, la trasmissione degli atti al Prefetto. Pertanto, non sono ammesse le attività di registrazione e/o verbalizzazione delle attività di verifica che comportino l'annotazione dei soggetti che abbiano conseguito al controllo del green pass, esito positivo.

ZERO CONTRIBUTI PER CHI ASSUME UNDER 36

Messaggio Inps n. 3389 del 7.10.2021

Con questa nota, l'INPS fornisce istruzioni operative per poter fruire dello sgravio contributivo del 100%, come di recente ammesso anche dalla Commissione Europea, per un massimo di 6.000 euro all'anno e per la durata di 36 mesi (48 mesi per le Regioni del Sud). Vediamo i principali punti.

Possono fruire del beneficio i datori di lavoro che nel 2021 e 2022 assumono a tempo indeterminato o stabilizzano dipendenti under 36, a partire dal 1° gennaio 2021 in riferimento allo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

L'incentivo spetta per le nuove assunzioni nel biennio 2021-2022 con contratto a tempo indeterminato e per quelli convertiti da contratti a termine in contratti a tempo indeterminato anche a fini

di somministrazione, di giovani fino a 36 anni in precedenza mai assunti a tempo indeterminato. Sono invece esclusi dallo sgravio i contratti di apprendistato, contratto intermittente o a chiamata, prosecuzione di contratto dopo l'apprendistato, personale con qualifica dirigenziale e lavoro occasionale. L'incentivo consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell'azienda nel limite massimo di 6.000 euro/anno fruibile in 36 quote mensili (48 per le Regioni del Sud): la soglia massima conguagliabile mensilmente è pari a 500 euro. Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 16,12 (500 euro/31 giorni) per ogni giorno di fruizione.

AL VIA IL DUC

MIMS-ACI. Circolare del 1.10. 2021

Con circolare congiunta MIMS-ACI, pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, sono state date istruzioni operative relative all'ultima fase di attuazione delle disposizioni vigenti in materia di documento unico di circolazione e proprietà (DUC).

La circolare richiama i provvedimenti che hanno segnato le diverse fasi di attuazione della normativa sul documento unico, come il Decreto del Capo Dipartimento MIMS n. 196 del 27 settembre scorso che ha completato la riforma indicando le modalità di rilascio del DUC, dal 1° ottobre 2021, mediante l'utilizzo obbligatorio delle nuove procedure anche per la gestione di operazioni inerenti i veicoli ancora muniti di carta di circolazione e per la gestione delle residuali operazioni per le quali sono ancora in corso di perfezionamento le relative implementazioni telematiche. La circolare fornisce inoltre istruzioni operative sulla fase conclusiva dell'attuazione graduale della riforma

A decorrere dal 1° ottobre 2021 non sono più rilasciati la carta di circolazione (o il relativo tagliando di aggiornamento) né altra certificazione attestante la proprietà e lo stato giuridico del veicolo, né il CDPD e viene rilasciato esclusivamente il Documento Unico di circolazione e di proprietà (DUC) non potendo esser rilasciate carte di circolazione prive di valore di documento unico.

Le procedure consentono il rilascio del DU anche per i veicoli

che, alla data del 30 settembre 2021, risultino immatricolati o reimmatricolati ma non ancora iscritti al PRA, ovvero per i quali si sia provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento della proprietà e quest'ultimo non sia stato ancora trascritto al PRA, oppure sia stato trascritto al PRA ma non sia stato ancora effettuato l'aggiornamento della carta di circolazione.

La carta di circolazione e il CDP/CDPD/FC, emessi entro il 30 settembre 2021, mantengono la loro validità fino a quando non si debbano effettuare nuove operazioni che comportano il rilascio di un DU, come per esempio un trasferimento di proprietà).

Nel caso di veicoli immatricolati entro il 30 settembre 2021, muniti della sola carta di circolazione in quanto non ancora iscritti al PRA, la carta di circolazione stessa manterrà la propria validità senza limiti temporali fino a quando non verrà sostituita dal DUC. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di iscrivere il veicolo al PRA entro 60 giorni dal rilascio della carta di circolazione.

Tutte le istruzioni operative di dettaglio sono illustrate nelle SCHEDE TEMATICHE pubblicate, a uso degli operatori professionali, sul «Portale del Trasporto», sul «Portale dell'Automobilista» e sul sito tematico STA «Informativa e lettere circolari», accessibile tramite il dominio ACI. La circolare ricorda infine che dal 28 giugno 2021 è attiva la procedura centralizzata di ricusazione automatica

IL TUO FORNITORE DI SERVIZI E SOLUZIONI

RIMBORSO IVA E ACCISE | PEDAGGI E TUNNEL | SALARIO MINIMO | PRENOTAZIONI TRAGHETTI E TRENI | CARTE CARBURANTE

VIALTIS è un gruppo indipendente dedicato esclusivamente alle società di trasporto internazionale.

Dal 1982 abbiamo sviluppato rapporti commerciali di lunga data con piccoli e grandi trasportatori in tutta Europa.



delle pratiche i cui fascicoli digitali non siano stati inoltrati entro le ore 16:00 del giorno lavorativo successivo a quello di presentazione delle pratiche stesse (File Avviso n. 19 del 14.06.2021), e richiama pertanto gli Operatori professionali sulla necessità di una scrupolosa osservanza dell'obbligo di trasmissione dei fascicoli entro il termine prescritto, il cui inadempimento costituisce una grave irregolarità e in quanto tale sanzionabile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 264/1991, anche con la revoca della autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica. La riacquisizione, infatti, determina l'obbligo in capo all'Operatore professionale della restituzione del DU irregolarmente emesso, unitamente alle eventuali targhe. Vi saranno ulteriori aggiornamenti delle procedure per la gestione delle operazioni aventi ad oggetto veicoli adibiti al trasporto di merci e di persone nonché in tema di migrazione sulla piattaforma PagoPA da utilizzare in via facoltativa a decorrere dall'11 ottobre e in via obbligatoria a decorrere dal 15 novembre 2021 che saranno comunicate agli Operatori tramite banner, File Avviso ed Avvertenze.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE



tendenza

	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/000L	1216	1233	1218	1239	1219	1254

rilevazione del 22.10.2021



NASCE (E SUBITO CAMBIA) IL MANUALE DELLA CQC

MIMS, circolari del 7.10.2021 e 15.10.2021

Con un paio di circolari dell'ottobre scorso, la Direzione generale della Motorizzazione del MIMS ha modificato la precedente circolare 27 settembre scorso e aveva introdotto il manuale della CQC. Le principali modifiche si riferiscono ai corsi avviati alla data del 2 gennaio 2022, indipendentemente dalla data di comunicazione del loro avvio, i quali continuano a osservare le previsioni del DM 20 settembre 2013 sotto il profilo dei contenuti e delle forme di erogazione della qualificazione iniziale, e di integrazione, ordinaria o accelerata e ai relativi contenuti d'esame. La modifica si è resa necessaria per la prescrizione (art. 23, comma 5, del DM 30 luglio 2021) dell'obbligatorietà del materiale didattico a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per i tempi ristretti che impediscono di preparare libri di testo con materiale didattico conformi ai nuovi programmi dei corsi di qualificazione iniziale e di integrazione.

Altre modifiche riguardano l'attestato di frequenza ai corsi, la formazione iniziale e periodica, la compresenza in aula di iscritti a corsi diversi. Vediamoli sinteticamente.

Attestato di frequenza ai corsi

Quando l'utente ha completato il corso, gli viene rilasciato dal soggetto erogatore l'attestato di frequenza conforme al modello previsto dalla disciplina (allegato 8 del DM 2013), in cui sono riportati il tipo e la parte di corso frequentati. Il rilascio dell'attestato all'allievo che ha terminato il corso, non richiede che tutti i partecipanti allo stesso iscritti lo abbiano completato.


Formazione iniziale

Le lezioni giornaliere della parte teorica del corso possono svolgersi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (e fino alle ore 18) ma soltanto se è operativo il sistema di rilevazione delle presenze su base biometrica, collegato all'applicativo per le comunicazioni con UMC.

Formazione periodica: le lezioni del corso di formazione periodica potranno svolgersi a regime nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 15,00, anche in questo caso solo se il sistema di rilevazione delle presenze su base biometrica, collegato all'applicativo per le comunicazioni con l'UMC sarà già operativo. In via transitoria si applicano le disposizioni previgenti e le lezioni potranno svolgersi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 15, esclusa la domenica.

Compresenza in aula di allievi iscritti a corsi diversi

Per i corsi di qualificazione iniziale anche di integrazione, ordinaria o accelerata, avviati a decorrere dal 2.1.2022, non è consentito lo svolgimento di lezioni teoriche su parti di programma comuni a due o più corsi quando le stesse riguardino singoli punti già avviati in tre aree della qualificazione iniziale parte teorica comune e della parte teorica specialistica (ex allegato I, sez. I del decreto legislativo n.286 del 2005)



Manuale CQC 2021

La Direzione generale Motorizzazione del MIMS con la circolare del 15 ottobre scorso è nuovamente intervenuta in materia, apportando modifiche al testo del Manuale CQC 2021 e dando chiarimenti sugli adempimenti per i corsi con comunicazione di avvio alla DGT e all'UMC territorialmente competenti entro il 14 ottobre 2021 e per i corsi con comunicazione formalizzata a decorrere dal 15 ottobre 2021. Le modifiche apportate da ultimo vanno dunque a superare quanto disposto dalle circolari MIMS 27 settembre 2021 e 7 ottobre 2021, anche se per un po' di tempo si dovranno gestire le attività secondo la previgente disciplina.

Il nuovo Manuale CQC rappresenta un documento di riferimento e supporto per regolare situazioni specifiche, e rappresenta un aiuto per comprendere la materia, ancora in fase di integrazione e possibili modifiche, creando non poche incertezze tra gli utenti. Per questo si rende opportuno accedere tramite al sito del MIMS, per consultare direttamente il contenuto della circolare e dei vari allegati. L'indirizzo è:

www.mit.gov.it/normativa/circolare-protocollo-31895-del-15102021.

Nuovo listato

Tra gli allegati anche il nuovo listato CQC contenente una tabella di sintesi (allegato 21) che ripartisce i quiz in parti e capitoli; rispetto al testo già pubblicato sono stati oscurati alcuni quiz che sono risultati errati o un duplicato di altri, sono poi stati riformulati alcuni quiz relativi a «fondamenti di logistica sostenibile» per limitare nel testo termini in lingua straniera e migliorare la comprensibilità dei quesiti.

Il nuovo listato viene adottato per gli esami che concluderanno i corsi di qualificazione iniziale, ordinari o accelerati, anche di integrazione, avviati a decorrere dal 3 gennaio 2022, nonché per gli esami di revisione per scadenza della validità CQC superiore a 3 anni.

Comunque, per i corsi di qualificazione iniziale, ordinari o accelerati, anche di integrazione e per gli esami di ripristino si continuerà a far riferimento al listato CQC attualmente in uso.

Sono soppresse infine le circolari e ogni precedente disposizione in contrasto con la presente circolare (compresa la circolare 12 febbraio 2021).

RIFINANZIATA LA NUOVA SABATINI

Comunicato MISE del 18.10.2021

Il ministero dello Sviluppo Economico, con un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il rifinanziamento con ulteriori 300 milioni di euro della Nuova Sabatini, vale a dire la misura con cui il governo mira stimolare gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l'acquisto di beni strumentali, beneficiando di agevolazioni sia per quelli materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware), sia per quelli immateriali (software e tecnologie digitali).

Peraltro, tali risorse sono state inserite nella legge di assestamento di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, già approvata e pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Ad assicurare la continuità operativa della misura aveva provveduto il decreto Sostegni bis con cui erano stati stanziati 425 milioni di euro, grazie ai quali era stato possibile nello scorso luglio riaprire lo sportello tramite cui presentare le domande.

In pratica, dall'insieme di questi due provvedimenti la Nuova Sabatini torna in vita, potendo confidare su un plafond di risorse che ammontano a 725 milioni di euro.

Le imprese potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali).



CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,4260	0,0250	0,0910	0,0480	0,0210	0,2830	0,1250	1,6690	1,0200	0,2050	2,8940
60.000	0,4330	0,4260	0,0250	0,0910	0,0320	0,0140	0,1890	0,1250	1,3350	0,6800	0,1370	2,1520
80.000	0,3250	0,4260	0,0250	0,0910	0,0240	0,0110	0,1420	0,1250	1,1690	0,5100	0,1030	1,7820
100.000	0,2600	0,4260	0,0250	0,0910	0,0190	0,0080	0,1130	0,1250	0,0670	0,4080	0,0820	1,5570



CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,3980	0,0250	0,0910	0,0720	0,0590	0,3600	0,1340	1,9390	1,1730	0,2050	3,3170
60.000	0,5330	0,3980	0,0250	0,0910	0,0480	0,0390	0,2400	0,1340	1,5080	0,7820	0,1370	2,4270
80.000	0,4000	0,3980	0,0250	0,0910	0,0360	0,0290	0,1800	0,1340	1,2930	0,5870	0,1030	1,9830
100.000	0,3200	0,3980	0,0250	0,0910	0,0290	0,0240	0,1440	0,1340	1,1650	0,4690	0,0820	1,7160

COSTI DI GESTIONE SETTEMBRE 2021

Il mese oggetto di esame ha purtroppo smentito i timidi segnali di raffreddamento del costo del carburante, registrati nelle ultime settimane di agosto, e ha mostrato una decisa ripresa della dinamica ascendente del prezzo del gasolio, registrato sia in termini assoluti che ponderati, allineandosi all'incremento attualmente riguardante molte materie prime sui mercati internazionali. Ovvie e scontate le rinnovate preoccupazioni del settore per il nuovo repentino aumento del livello totale dei costi del trasporto merci su gomma. Le altre voci si presentano stabili al momento in attesa del riconoscimento della prima rata di aumento del personale dipendente, prevista per ottobre 2021, in ottemperanza al rinnovato CCNL di settore parte economica.